

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 81



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

58° anno

26 marzo 2015

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/511 della Commissione, del 25 marzo 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 1

DECISIONI

★ **Decisione (UE) 2015/512 della Commissione, del 25 marzo 2015, che modifica la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)** 4

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/511 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	87,9
	TR	123,2
	ZZ	105,6
0707 00 05	JO	206,0
	MA	176,1
	TR	164,3
0709 93 10	ZZ	182,1
	MA	115,3
	TR	166,5
0805 10 20	ZZ	140,9
	EG	45,0
	IL	72,6
0805 50 10	MA	47,7
	TN	54,1
	TR	66,9
0805 10 20	ZZ	57,3
	BO	92,8
	TR	46,6
0808 10 80	ZZ	69,7
	AR	94,0
	BR	93,2
0808 30 90	CL	123,7
	CN	105,5
	MK	27,7
0808 30 90	US	194,1
	ZA	122,6
	ZZ	108,7
0808 30 90	AR	111,0
	CL	116,0
	CN	71,3
0808 30 90	ZA	124,1
	ZZ	105,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2015/512 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2015

che modifica la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249,

considerando quanto segue:

- (1) Nel corso della 2104^a riunione del collegio, il 5 novembre 2014, la Commissione ha deciso di riorganizzare i propri servizi e di trasferire dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode alla direzione generale per gli affari economici e finanziari le mansioni relative alla preparazione delle iniziative legislative e regolamentari della Commissione per il conseguimento degli obiettivi della protezione dell'euro contro la falsificazione e del sostegno in tale settore attraverso la formazione e l'assistenza tecnica.
- (2) È quindi opportuno modificare la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione ⁽¹⁾.
- (3) Poiché la suddetta riorganizzazione dei servizi della Commissione è entrata in vigore il 1° gennaio 2015, le disposizioni giuridiche pertinenti dovrebbero essere aggiornate senza indugio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom è così modificato:

- 1) al paragrafo 2, la seconda frase è soppressa;
- 2) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Ufficio ha il compito di preparare le iniziative legislative e regolamentari della Commissione per il conseguimento degli obiettivi della lotta contro le frodi di cui al paragrafo 1.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GUL 136 del 31.5.1999, pag. 20).

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT